

prot: GB20190120060
del: 18/12/2019

- Ai Direttori delle:
Strutture di supporto agli Organi e
all'Amministrazione
- Strutture di Staff
- Strutture di Linea
- Strutture Territoriali
- Ai Direttori degli Uffici di Scopo
- Al Direttore dell'Istituzione Sistema
Biblioteche Centri Culturali
- Al Commissario dell'Agenzia Capitolina
per le tossicodipendenze di Roma
Capitale
- Agli Uffici del Personale

E, p.c.: Alle OO.SS.-Coordinatore R.S.U.

Oggetto: Precisazioni sulla fruizione dei permessi ex art. 33 L. 104/92 da parte dei dipendenti con contratto di lavoro part-time verticale.

Si rende noto che la Corte di Cassazione, con le recenti sentenze n. 22925/2017 e n. 4069/2018, ha espresso un preciso orientamento in tema di permessi ex art. 33 L. 104/92 e ss.mm. da parte dei dipendenti con contratto di lavoro part-time verticale.

Secondo le pronunce della Suprema Corte, attesa la natura di strumento di politica socio-assistenziale del permesso riconosciuto per l'assistenza alla persona con grave disabilità, non deve essere operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33 legge 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto a part-time verticale che effettui la prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all'ordinario orario lavorativo in regime di full time.

Alla luce delle suindicate sentenze, anche l'Aran si è espressa sull'argomento con il recentissimo orientamento applicativo del 25 novembre 2019, reso con riferimento al Comparto Funzioni Centrali (CFC34), precisando che la posizione assunta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017, ribadita anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex legge n. 104/1992, per l'autorevolezza della fonte, rappresenta un indirizzo applicativo concreto e fattuale non in contraddizione con il principio generale di

riproporzionamento delle assenze e dei permessi nei confronti dei lavoratori in regime di part-time verticale.

Ne consegue che, in applicazione del predetto indirizzo, si dovrà riconoscere il diritto ad usufruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33 della legge 104/92, in misura integrale, e non riproporzionata, ai dipendenti con contratto di lavoro part-time verticale, quando la prestazione di lavoro di questi ultimi sia articolata su un numero di giornate superiore al 50% rispetto al numero di giorni ordinariamente previsto in regime di full-time nel mese di riferimento.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si prospetta la seguente casistica:

il dipendente con contratto di lavoro part-time verticale che lavora 2 giorni su un'articolazione oraria full-time di 5 giorni a settimana, avrà i permessi riproporzionati, mentre, lavorando 3 giorni, li conserverà integralmente; analogamente, con un'articolazione oraria full-time di 6 giorni a settimana, il dipendente con contratto di lavoro part-time verticale dovrà lavorare almeno 4 giorni a settimana per poter godere in misura integrale dei permessi in parola.

Si resta a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dott. Angelo Ottavianelli